



## *COMUNE DI GRIMACCO*

*PROVINCIA DI UDINE*

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Grimacco ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175 del 2016 - Ricognizione partecipazioni possedute - determinazioni conseguenti anno 2021**

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **22** del mese di **dicembre** alle ore **19.30** in modalità **telematica ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/2020**, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno recapitato ai singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria**

Seduta pubblica di prima convocazione.

**Fatto l'appello nominale risultano presenti:**

		Pres.	Ass.
<b>FABELLO Eliana</b>	<b>Sindaco</b>	<b>x</b>	

**Consiglieri**

		Pres.	Ass.
<b>1</b>	<b>Vogrig Claudio</b>	<b>x</b>	
<b>2</b>	<b>Martinig Federico</b>	<b>x</b>	
<b>3</b>	<b>Marinig Marco</b>	<b>x</b>	
<b>4</b>	<b>Predan Ivo</b>		<b>x</b>
<b>5</b>	<b>Feletig Alessandra</b>	<b>x</b>	
<b>6</b>	<b>Masiero Laura</b>	<b>x</b>	
<b>7</b>	<b>Chiabai Piero</b>		<b>x</b>
<b>8</b>	<b>Chialchia Simone</b>	<b>x</b>	

Assiste il Segretario comunale dott. Gambino Nicola

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la sig. Eliana Fabello, nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione

#### PARERE REGOLARITÀ TECNICA

☒ FAVOREVOLE

☐ CONTRARIO

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

f.to : Il Sindaco – Eliana Fabello

\*\*\*\*\*

#### PARERE REGOLARITÀ CONTABILE

Impegno di spesa Euro \_\_\_\_\_ / Prenotazione impegno \_\_\_\_\_

☒ FAVOREVOLE

☐ CONTRARIO

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

f.to:

\*\*\*\*\*

Grimacco, li **22 dicembre 2021**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione della L. 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (TUSP), come successivamente modificato ed integrato;

VISTO che ai sensi del predetto TUSP (art. 4) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente od indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: - esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, co. 2 del D. Lgs. 175/2016, e comunque nei limiti di cui al comma 1, del predetto articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016." - ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...) tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

RILEVATO: - che per effetto dell'art. 24 del D. Lgs. 175 del 2016, entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 06/10/2017 il Comune di Grimacco ha adottato il piano previsto dall'art. 24 del D. Lgs. 175 del 2016 dando atto del mantenimento delle partecipazioni dirette possedute:

1) CAFC s.p.a.;

2) Albergo Diffuso Valli del Natisone Soc. Coop; - che nel piano suddetto non erano state analizzate, sulla scorta dell'interpretazione invalsa al tempo, l'analisi delle partecipazioni indirettamente possedute in quanto la rilevanza del concetto di controllo societario non si riteneva estesa alle partecipazioni minoritarie in società in-house;

- che a seguito di apposita richiesta di parere alla Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia da parte del Comune di Tarcento è stato chiarito che rientrano nel concetto di partecipazioni indirette soggette al piano di revisione delle partecipazioni pubbliche tutte le partecipazioni possedute dalle società in house sulla scorta del concetto di controllo analogo;

TENUTO CONTO che devono costituire oggetto di alienazione o delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del D. Lgs. 175/2016, - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, co. 1, del D. Lgs. 175/2016, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del D. Lgs. 175/2016;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, co. 2, del D. Lgs. 175/2016;

3) previste dall'art. 20, co. 2, del D. Lgs. 175/2016:

"a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessita di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessita di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4."

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del D.Lgs. 175/2016 devono essere applicate avendo a riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3bis del D.L. 138/2011 e s.m.i., anche al di fuori dell'ambito territoriale del Comune sempre che l'affidamento del servizio sia avvenuto per il tramite di procedure ad evidenza pubblica ovvero che siano rispettati i requisiti di cui all'art. 16 del D. Lgs. 175/2016 (in house);

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riferimento all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO: - del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

- che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione; - che con la ricognizione occorre individuare le partecipazioni da alienare;

- che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

DATO ATTO CHE: - la ricognizione è rilevante anche con riferimento alle partecipazioni indirette che sono quelle detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di altro organismo a controllo pubblico da parte della medesima (art. 2, co. 1, lett. g);

- Il processo di razionalizzazione rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento; - l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quote"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni; - gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione / razionalizzazione / fusione / mantenimento della partecipazione senza interventi); - nel motivare sugli esiti della ricognizione effettuata è importante tener conto dell'attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata. Pertanto, in caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, occorre esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, occorre anche dimostrare che non sono necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito;

DATO ATTO che il Comune di Grimacco, a seguito della riforma avviata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con la L.R. 26/2014 e del suo mancato iniziale ingresso nell'Unione Territoriale Intercomunale del Natisone, al fine di svolgere il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ha acquistato a fine 2016 una minima quota azionaria in NET s.p.a. come da Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 22/12/2016;

DATO atto che il Comune di Grimacco ha provveduto, da ultimo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30.11.2020 adozione del "Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune ai sensi art.20 D.Lgs 175/2016 ricognizione partecipazioni pubbliche 2019" con il quale ha accertato che risultava alla data del 31/12/2020 essere titolare delle seguenti partecipazioni dirette:

- 1) CAFC S.p.A.;
- 2) NET S.p.A.;
- 3) Albergo Diffuso Valli del Natisone Soc. Coop;

- che:

1) CAFC S.p.A. detiene partecipazioni societarie nelle seguenti società:

- a) FRIULAB s.r.l.;
- b) Banca Popolare di Cividale SCPA;

2) la NET s.p.a. detiene partecipazioni societarie nelle seguenti società:

- a) EXE S.p.A. in liquidazione;
- b) ECOSINERGIE Soc. Cons. a r.l.;

successivamente deliberando che "non sussistono le condizioni per procedere ad alienazioni, razionalizzazioni, aggregazioni o messa in liquidazione delle partecipazioni possedute con eccezione: - della partecipazione indiretta EXE s.p.a in liquidazione detenuta dalla NET s.p.a per la quale è già stata disposta la liquidazione della società che, però, sconta nei tempi il passaggio dei rapporti giuridici dalla soppressa Provincia di Udine alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

- della partecipazione indiretta Banca Popolare di Cividale SCPA detenuta dal CAFC s.p.a. che ha già deliberato in conformità con l'alienazione della quota societaria;"

CONSIDERATO: - che alla data dell'analisi del presente piano identificata con il 31/12/2020 la EXE s.p.a. in liquidazione presenta i dati di ultimo esercizio riferiti al Bilancio di EXE s.p.a. in liquidazione dell'anno 2017;

- che il processo di liquidazione della EXE s.p.a. in liquidazione non risulta allo stato concluso;

- che la partecipazione detenuta da CFC spa in Banca Popolare di Cividale SCPA alla data del presente piano 31/12/2020 non è stata ceduta;

- che il Comune di Grimacco, in continuità rispetto alla situazione evidenziata nel Piano di revisione periodica delle partecipazioni approvato nel 2019, risulta essere titolare delle seguenti partecipazioni dirette:

- 1) NET s.p.a.;
- 2) CAFC s.p.a.;
- 3) Albergo Diffuso Valli del Natisone Soc. Coop;

- che da una analisi condotta di tali società si è appreso che:

1) la NET s.p.a. detiene partecipazioni societarie nelle seguenti società:

- a) EXE s.p.a. in liquidazione
- b) ECOSINERGIE Soc. Cons. a r.l.;

2) la CAFC s.p.a. detiene partecipazioni societarie nelle seguenti società:

- a) FRIULAB s.r.l.;
- b) Banca Popolare di Cividale SCPA;

VISTE le allegate schede, costituenti il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune di Grimacco alla data del 31/12/2020 e dato atto che non sussistono le condizioni per procedere ad alienazioni, razionalizzazioni, aggregazioni o messa in liquidazione con eccezione di: -

della partecipazione indiretta EXE s.p.a in liquidazione detenuta dalla NET s.p.a per la quale è già stata disposta la liquidazione della società che, però, sconta nei tempi il passaggio dei rapporti giuridici dalla soppressa Provincia di Udine alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

- della partecipazione di CAFC spa in Banca Popolare di Cividale SCPA di cui è già stata deliberata la cessione;

Illustra il contenuto del punto all'ordine del giorno sulla base della normativa di settore che impone l'approvazione della delibera entro fine anno. Il Segretario fa, inoltre, presente le proprie perplessità sul mantenimento della partecipazione nell'albergo diffuso proponendone la dismissione,

Sindaco: ricorda che il progetto albergo diffuso vedeva il Comune di Grimacco capofila dello stesso, ma che è intenzione di questa amministrazione verificare con gli uffici regionali, al tempo erogatori dei contributi, se la dismissione comporta conseguenze al proprio ente.

Visto il parere del Revisore di Conti rilasciato in data 20.12.2021

PRESO ATTO dei pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Procedutosi a votazione in forma palese con il seguente risultato:

- Presenti n. 7
- votanti favorevolmente n. 7 consiglieri –
- Astenuti n. 0
- contrari n. 0
- 

#### **DELIBERA**

- 1) di approvare il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune di Grimacco alla data del 31/12/2020, accertandole come da allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che allo stato non sussistono le condizioni per procedere ad alienazioni, razionalizzazioni, aggregazioni o messa in liquidazione delle partecipazioni possedute con eccezione:
  - della partecipazione indiretta EXE s.p.a in liquidazione detenuta dalla NET s.p.a per la quale è già stata disposta la liquidazione della società che, però, sconta nei tempi il passaggio dei rapporti giuridici dalla soppressa Provincia di Udine alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
  - della partecipazione indiretta Banca Popolare di Cividale SCPA detenuta dal CAFC s.p.a. che ha già deliberato in conformità con l'alienazione della quota societaria;
- 3) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
- 4) che l'esito della presente ricognizione sia comunicato ai sensi dell'art. 17 del D.L. 90/2014, e s.m.i., con le modalità di cui al DM 25 gennaio 2015, e s.m.i., tenuto conto di quanto contenuto nell'art. 21 del Decreto correttivo al D. Lgs. 175/2016;
- 5) di pubblicare la presente ricognizione nella apposita sezione del sito istituzionale in "Amministrazione trasparente";
- 6) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione con voti favorevoli n 7. su n. 7 consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile a norma ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e art.1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 lettera a) della L.R. 17/2004.





**letto, confermato e sottoscritto**

**IL SINDACO**  
f.to Eliana Fabello

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Gambino Nicola

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il **27 dicembre 2021** e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al **11 gennaio 2022**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Grimacco, li **27 dicembre 2021**

Il Responsabile della pubblicazione.  
f.to Angelini Emanuele

**ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ**

Provvedimento esecutivo dal **27 dicembre 2021**

☒ Art. 17, comma 12, della L.R. 24 maggio 2004, n. 17.

☐ Art. 1, comma 15, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21.

L'Impiegato Responsabile  
f.to Angelini Emanuele

Copia conforme all'originale esistente presso questi Uffici.

Grimacco, li **27 dicembre 2021**

**L'Impiegato Responsabile**  
Angelini Emanuele